

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CXLVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1729
<b>Disegno di legge (Seguito della formulazione degli articoli):</b>	
Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (2177) . . . . .	1729
PRESIDENTE . . . . .	1729, 1732, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1741, 1742, 1744, 1745, 1748, 1749, 1750
LIZZADRI . . . . .	1730, 1731, 1734, 1742, 1744
VANONI, <i>Ministro delle Finanze</i> . . . . .	1730, 1731, 1732, 1734, 1737, 1742, 1743, 1744, 1747, 1749
BALDUZZI, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	1731, 1732, 1735, 1736, 1738, 1739, 1740, 1742, 1745, 1750
MAGLIETTA . . . . .	1731, 1736
DI VITTORIO, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1740, 1742, 1743, 1744, 1748
PETRILLI . . . . .	1733, 1747, 1748
PIERACCINI . . . . .	1734, 1736, 1737, 1740, 1742, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750
CAPPUGI . . . . .	1734, 1736, 1737, 1739, 1740, 1741, 1750
CHIOSTERGI . . . . .	1735, 1736, 1737
GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i> . . . . .	1738, 1740, 1742, 1744, 1749
VENEGONI . . . . .	1738
DE MARTINO ALBERTO . . . . .	1741, 1744, 1745, 1749, 1750

La seduta comincia alle 10,10.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento i deputati Di Vittorio, Imperiale, Lizzadri, Maglietta, Santi e Venegoni sostituiscono, nella seduta odierna, rispettivamente, i deputati Amendola Giorgio, Montanari, De Martino Francesco, Cavallari, Dugoni e Scarpa.

Comunico altresì che, a termini dell'articolo 85 del Regolamento, i seguenti deputati, presentatori di emendamenti al disegno di legge n. 2177 di cui oggi viene proseguito l'esame, partecipano ai lavori della nostra Commissione per la discussione degli emendamenti stessi: De Vita, Cappugi, Caroniti, Numeroso, Spiazzi e Zanfagnini.

## Seguito della discussione del disegno di legge:

## Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (2177).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

Nella seduta notturna di ieri fu approvato l'articolo 3. Ora, procedendo nell'ordine stabilito per i nostri lavori, dovremmo discutere l'articolo 7.

«L'importo delle quote complementari dell'indennità di carovita spettanti al personale

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1952

avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 3.620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.060 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 3.770 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.150 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 3.930 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.220 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 4.240 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Le quote complementari dell'indennità di carovita spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1.000 mensili per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Le quote complementari dell'indennità di carovita sono concesse anche per i genitori non conviventi con il dipendente statale, purché sussistano le altre condizioni richieste dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni ed il dipendente dimostri l'effettiva esistenza a suo carico dei genitori.

L'importo di lire 22.000 indicato nell'articolo 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è elevato a lire 25 mila.

Gli importi di lire 7.000 e lire 6.000 stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, sono elevati, rispettivamente, a lire 9.000 e a lire 8.000 ».

Al primo comma dell'articolo 7 è stato presentato dagli onorevoli Lizzadri, Maglietta, Di Vittorio, Santi e Pieraccini un emendamento del seguente tenore:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« A modifica di quanto disposto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, l'importo delle quote complementari dell'indennità di carovita è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili per tutto indistintamente il personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo ».

LIZZADRI. Questo emendamento vorrebbe annullare una differenziazione che la legge 27 novembre 1947, n. 1331, ha sancito sulle quote complementari dell'indennità di carovita per quelle famiglie che hanno più redditi nello stesso nucleo familiare, o che coabitano insieme.

A parte la tenue misura del contributo, questa è una ingiustizia patente, perché noi sappiamo che negli attuali tempi in Italia vi sono centinaia di migliaia di famiglie che non hanno alloggio e che sono costrette a coabitare; talvolta queste famiglie coabitano per riunire i loro redditi e risparmiare le spese di locazione.

Io sono consigliere comunale di Roma e so che cosa è accaduto per la denuncia dei redditi ai fini della imposta di famiglia. Molti contribuenti hanno presentato denunce distinte, pur coabitando, allo scopo di essere tassati con una aliquota inferiore. Non penso, naturalmente, che era nelle intenzioni del Ministro delle finanze di arrivare a questo, ma sta di fatto che detti contribuenti hanno trovato la strada per evadere i tributi. Pertanto si crea una palese sperequazione fra coloro che sono costretti a coabitare per necessità economiche ed ai quali togliete centinaia di lire e forse soltanto decine di lire di indennità di carovita, e coloro che, pur coabitando, hanno versato al fisco decine di migliaia di lire in meno.

Pertanto chiedo all'onorevole Ministro di fare uno strappo e di reperire queste somme tra quelle pieghe che egli, ci disse una volta, esistono nel bilancio.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Avete tirato talmente quelle pieghe, che non si trova più nulla.

LIZZADRI. Noi chiediamo di porre rimedio ad una ingiustizia sociale. Se quelle famiglie coabitano, lo fanno per esigenze economiche e non perché ciò riesca loro gradito.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1952

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza*. Questo emendamento andrebbe a favore dei nuclei familiari che, per avere più componenti impiegati, sono quelli che hanno maggiori redditi e nessun vantaggio arrecherebbe a coloro che sono soli. L'onere che esso importa non è precisabile.

LIZZADRI. L'onorevole Sottosegretario Gava ci disse tempo fa che si trattava di poca cosa.

VANONI, *Ministro delle finanze*. No. Si tratta di alcuni miliardi.

LIZZADRI. Comunque, io accetterei una discriminazione che l'onorevole Ministro volesse eventualmente proporre. Possiamo considerare una sola famiglia quella del padre e del figlio celibe e due famiglie qualora si tratti di un figlio ammogliato che convive con il padre che ha famiglia per conto suo.

MAGLIETTA. Noi dobbiamo essere coerenti con la risoluzione dell'onorevole Bettiol che l'Assemblea ha approvato, anche quando essa non conviene all'onorevole Ministro. In sostanza, che cosa è detto nella proposta Bettiol? Che bisogna dare la precedenza agli stanziamenti relativi ai carichi familiari. È proprio il caso contemplato dal nostro emendamento.

Dobbiamo metterci d'accordo con noi stessi. Su questo punto richiamo in particolare l'attenzione dell'onorevole Ministro e del relatore di maggioranza invitandoli a riesaminare il problema, conformemente — ripeto — alla deliberazione adottata dalla Camera quando ha approvato la proposta dell'onorevole Bettiol.

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza*. L'indicazione data dalla proposta dell'onorevole Bettiol riguarda soltanto la prima parte di questo emendamento, cioè le quote complementari della indennità di carovita spettanti al personale avente diritto, con la maggioranza approvata dalla Commissione nella misura di 500 lire per il primo figlio, di 500 per il secondo e di 1.000 per il terzo e per i successivi figli.

MAGLIETTA. Onorevole Balduzzi, lei dà alla norma una interpretazione restrittiva perché in questo caso ciò le conviene; ma l'onorevole Bettiol ha proposto, e noi abbiamo approvato, di dare la preferenza agli stanziamenti relativi ai carichi familiari. È stranissimo, quindi, che ella si metta a cavillare per privare detti nuclei familiari di un loro diritto.

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza*. Faccio presente che col citato comma viene gravato il bilancio di una cifra considerevole.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il problema si pone nei termini seguenti. Una disposizione del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331, stabilisce che le quote complementari di carovita spettano in misura ridotta nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano più stipendi a carico dello Stato, o vi siano dei redditi superiori alle 22 mila lire mensili. Questo criterio risponde ad un principio equitativo, perché, dovendo disciplinare le quote complementari di carovita, si è cercato di aiutare di più quelle situazioni in cui vi è un solo stipendio od un solo reddito nella famiglia e di meno quelle situazioni in cui vi sono più redditi nello stesso nucleo familiare.

Non voglio approfondire troppo l'argomento della coabitazione di cui ha parlato l'onorevole Lizzadri, perché potremmo rischiare di trovarci in contraddizione con questo articolo quando ci occuperemo della convivenza. In quella sede si svilupperà il criterio opposto e si dirà che, per la ristrettezza degli alloggi, vi sono molti che non possono vivere insieme e che, quindi, non possono percepire gli assegni familiari. La penuria degli alloggi è un argomento così tragico che può essere impiegato per sostenere tutte le tesi.

Io cerco di essere logico, perché l'unica arma che, purtroppo, mi rimane, è la logica. Qui ci troviamo di fronte ad una scelta che deve essere fatta. Se noi approviamo questo emendamento, in base ai calcoli della Ragioneria generale, dobbiamo sopportare un maggior onere di alcuni miliardi. Se l'emendamento fosse eventualmente approvato, dovrei chiedere di sospendere i nostri lavori per accertare esattamente a quanto ammonta questo onere, e riferire poi alla Commissione quale somma rimane disponibile per gli altri emendamenti.

Come ha osservato il relatore per la maggioranza, dal punto di vista familiare, è preminente l'emendamento proposto dalla Commissione al secondo comma di questo articolo, in cui si aumentano le vere e proprie quote di indennità di carovita per i figli a carico del dipendente statale.

Per tutte queste ragioni, a mio avviso, si deve ritenere inopportuna l'accettazione dell'emendamento Lizzadri, perché vi è veramente una giustificazione obiettiva per considerare diversa la posizione delle famiglie in cui vi sono più redditi, dalla posizione delle famiglie in cui vi è un reddito solo. Voi stessi, organizzatori sindacali, sentite muovere più volte da parte dei disoccupati la richiesta di far sì che non vi siano molti occupati in una stessa famiglia, mentre vi sono famiglie che non hanno neppure un occupato.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1952

In scala molto più ridotta è questo il problema che si è voluto risolvere con la disposizione del decreto 27 novembre 1947, n. 1331, che mi pare debba, per ragioni obiettive, essere conservata nell'ordinamento attuale.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento degli onorevoli Lizzadri ed altri già precedentemente letto.

*(Non è approvato).*

Pongo allora in votazione il primo ed il secondo comma dell'articolo 7, ai quali non sono stati presentati altri emendamenti:

« L'importo delle quote complementari dell'indennità di carovita spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 3.620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.060 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 3.770 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.150 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 3.930 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.220 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 4.240 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti ».

« Le quote complementari dell'indennità di carovita spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1.000 mensili per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Si osservano, a tal fine,

le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ».

*(Sono approvati).*

Passiamo al 3° comma dell'articolo 7:

« Le quote complementari dell'indennità di carovita sono concesse anche per i genitori non conviventi con il dipendente statale, purché sussistano le altre condizioni richieste dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed il dipendente dimostri l'effettiva esistenza a suo carico dei genitori ».

**BALDUZZI, Relatore per la maggioranza.**

Propongo la soppressione di questo comma.

**VANONI, Ministro delle finanze.** Concordo,

**DI VITTORIO, Relatore di minoranza.**

Ritengo che la proposta soppressiva sia preclusa dopo l'approvazione della proposta Bettiol che pone l'accento proprio sulla concessione di quote complementari di famiglia.

**VANONI, Ministro delle finanze.** Desidero illustrare brevemente il problema. Il Governo, a suo tempo, nel complesso delle concessioni che rientravano nelle disponibilità finanziarie, ritenne di poter dare il proprio benestare per togliere il requisito della convivenza allo scopo di riconoscere le quote complementari per i genitori a carico. Di che cosa si tratta precisamente? La legge attualmente in vigore dice che i genitori a carico possono godere delle quote complementari, quando convivono col dipendente statale, non abbiano redditi propri superiori ad una determinata cifra, abbiano superato il 70° anno di età, oppure siano invalidi ad un proficuo lavoro. Abolendo ora il requisito della coabitazione, praticamente finiremmo col dover dare il contributo a quasi tutti i dipendenti dello Stato che abbiano i genitori viventi, essendo facilissimo ottenere un certificato medico di invalidità per persone che hanno superato i 60 anni. Ne consegue che il requisito della coabitazione è proprio quello che obiettivamente discrimina coloro che hanno diritto alle quote complementari da quelli che tale diritto non hanno.

Mentre la cosa poteva essere sopportata — sia pure con riserva — nella precedente situazione della legge, ora che sono stati approvati alcuni emendamenti onerosi e considerato che vi è il limite di 61 miliardi stabilito con l'approvazione della proposta Bettiol, evidentemente l'onere derivante da questo comma andrebbe a tutto scapito di altre previdenze

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1952

che più opportunamente dovrebbero essere concesse. In base a calcoli del tutto prudenziali, supponendo cioè che 100 mila unità di impiegati in più chiedano la concessione delle quote complementari, la Ragioneria generale dello Stato ha valutato in 1 miliardo e 100 milioni l'onere che deriverebbe dall'approvazione di questa disposizione.

Per quanto riguarda il problema della preclusione sollevato dall'onorevole Di Vittorio, io mi permetto di dissentire. Oltre tutto, già prima che venisse in discussione la proposta Bettiol, io stesso, nel dare alla Camera i miei suggerimenti sul modo come ripartire la somma disponibile, ebbi occasione appunto di chiedere di ripristinare il requisito della convivenza per concentrare gli sforzi su altre voci di maggiore importanza. Del resto, davanti alla Camera stessa, avevo dichiarato che le proposte fatte dal Governo e le concessioni da esso accettate muovono sempre dal presupposto che il limite della spesa non subisse variazioni in aumento: in altre parole, il Governo si poteva considerare impegnato sul testo della Commissione a patto che non venisse votata nessun'altra spesa non prevista nel testo stesso della Commissione. Ora, dal momento che la Camera ha preferito disporre dei fondi stanziati in una direzione diversa da quella suggerita dal Governo, evidentemente il problema resta ancora aperto nei riguardi delle varie provvidenze contenute nella legge, negli emendamenti già proposti o ancora da proporre.

Se così non fosse, dovremmo considerare preclusi tutti gli emendamenti presentati dopo la formulazione del testo della Commissione accettato dal Governo. È inutile sottolineare quanto sia assurda una impostazione siffatta: attualmente per la nostra discussione deve restare fermo un unico punto, quello dei 61 miliardi che non debbono essere superati; per tutto il resto siamo liberi di preferire una forma di previdenza ad un'altra, la concessione di un contributo piuttosto che un altro.

PETRILLI. Il problema è soprattutto di relatività. Io sono convinto anche della bontà in sé e per sé dell'emendamento a suo tempo approvato dalla Commissione; però, di fronte ad altre esigenze sono tutt'altro che convinto che questa debba essere soddisfatta. Allora, vorrei pregare che coloro i quali illustrano i loro emendamenti illustrino non soltanto la bontà in senso assoluto dell'emendamento, ma anche e soprattutto lo pongono in relazione alle altre richieste che sono contenute in articoli successivi; perché altrimenti succede che, approvato un emendamento il

quale importi la spesa di un miliardo e cento milioni, non possiamo più tener conto di un'altra esigenza, soltanto perché cronologicamente, oppure insensu ordinatorio, l'articolo viene dopo e non abbiamo potuto esaminarlo prima. In sostanza si deve tutto illustrare e svolgere in un quadro di coordinamento e quindi dire se un emendamento è più importante di un altro e merita di essere accolto a scapito di un'altra esigenza.

DI-VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Le raccomandazioni del collega onorevole Petrilli vengono un po' tardive. Noi volevamo fare una discussione, ma ieri sera si è votata la preclusione e quindi ci avete posto nella situazione di dire: « Non abbiamo niente da fare ».

Il nostro compito consiste nell'illustrare la giustezza dei nostri emendamenti e tutte quelle considerazioni di ordine sociale, umano o morale che suggeriscono l'accoglimento di essi. Il Governo ci dirà se può accoglierli, o meno: quello è il suo compito.

Credo che non sia nemmeno necessario illustrare l'emendamento che fu votato in merito dalla Commissione, la quale sarà perciò persuasa della bontà dell'emendamento stesso.

In effetti, se un lavoratore ha il padre o la madre vecchi, a proprio carico, per il fatto che non ha probabilmente la possibilità materiale di ospitarli in casa, il figlio si sottrae per questo all'obbligo morale di sostentarli? E questo impiegato non si può trovare in condizioni di maggiore disagio di fronte ad altri che non hanno i genitori da sostenere? Ciò è evidente. Ora, a questo provvedimento di ordine economico si accompagna una considerazione di ordine morale: ossia che avendo il figlio l'obbligo di contribuire a mantenere i genitori, se questi si trovano in condizioni di bisogno, bisogna dare a detto figlio la possibilità di farlo. Noi riteniamo perciò che la Commissione debba confermare la approvazione dell'emendamento in esame. L'onorevole Petrilli vuole essere illuminato; questo, se mai confermerebbe la storia della coperta di cui ho fatto cenno nella seduta di ieri: questa coperta è troppo piccola e lo constatiamo ad ogni articolo. Adesso si comincia a respingere l'emendamento che si è discusso prima, nonostante che la proposta Bettiol dica di dare la preferenza all'istituto familiare. Ora ci mettete in questa situazione: siccome probabilmente noi non abbiamo la possibilità di controllare l'onere di ciascun emendamento, o di ciascun articolo di legge, probabilmente con questa storia dei 61 miliardi il Governo ci può met-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1952

tere anche nella condizione di non spenderne nemmeno 51 nella sostanza. Perciò, io raccomando alla Commissione di confermare l'approvazione di questo emendamento.

VANONI, *Ministro delle finanze*. In materia di calcoli, questa è una delle cose più facili da effettuare. Si è appena approvato il primo comma dell'articolo 7. Immaginando che si tratti di un impiegato che abbia almeno la moglie, gli vengono concesse come quota complementare lire 2.060 al mese — quota minima — il che significa circa 24.000 lire all'anno per ogni genitore. Se immaginiamo 50.000 dipendenti in questa situazione, si può fare il calcolo di quello che viene: un miliardo e 200 milioni. Questi sono gli elementi semplici di un calcolo del genere, che è presuntivo, perché i dipendenti statali in tali condizioni potrebbero essere 50.000, o 20.000, o 100.000.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Posso porre una domanda? Se quando avremo approvato tutto, invece di 61 miliardi si va a 61 miliardi e un quarto che cosa succederà?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Bisogna stare nella spesa di 61 miliardi.

PRESIDENTE. Faremo finta che il quarto in più non ci sia: questa è l'unica via che abbiamo.

LIZZADRI. Vorrei fare una domanda preliminare all'onorevole Ministro. Nei tre miliardi e 900 milioni è compreso l'importo di questo emendamento?

VANONI, *Ministro delle finanze*. No.

LIZZADRI. Alla Camera, sui 400-500 deputati presenti, non c'era un solo deputato di questa Commissione che non avesse pensato che questi 3.900 milioni fossero comprensivi dell'emendamento in esame.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'ho detto in Assemblea prima della votazione dell'emendamento Bettiol, leggendo le cifre, e l'onorevole Pieraccini mi ha fatto l'onore di effettuare il controllo di quanto avevo affermato. Almeno l'onorevole Pieraccini lo sapeva.

LIZZADRI. Parlando degli emendamenti all'articolo 7, era opinione generale che i 3.900 milioni comprendessero tutti gli oneri concernenti gli emendamenti di ogni articolo. Infatti, ci siamo soffermati sugli articoli 3, 7, 10, 27, convinti che gli emendamenti a questi quattro articoli completassero i 61 miliardi. L'articolo che regola questa materia parla di vecchi che hanno raggiunto l'età di 70 anni, o che siano invalidi e non possono procacciarsi un lavoro proficuo. Onorevole Ministro, ma a 69 anni non

è la stessa cosa? A 68 anni non è la stessa cosa per un padre di famiglia? L'onorevole Corbino in questa sede fu uno strenuo difensore di tale tesi e vorrei dire che influì in parte perché questo emendamento fosse approvato, perché riconobbe — come lo riconosciamo tutti — che ciò vale per il padre che ha già 70 anni come per quello che ne ha 68. D'altra parte, volete mettere in condizione per forza un povero vecchio di convivere con la famiglia del figlio, anche se ci si trova a disagio? A me pare, sia perché la Commissione ha creduto che nei 3.900 milioni fosse compresa questa parte dell'emendamento, sia perché è così ingiusto che il vecchio genitore abbia l'obbligo di convivere col figlio per avere detto aiuto, che l'emendamento debba essere accettato.

PIERACCINI. Effettivamente ci potrebbe essere la preclusione come è stato sostenuto in Commissione. Ora, è stato detto che poteva darsi che formalmente non ci fosse una preclusione, dato che la cifra di 61 miliardi per l'esercizio corrente era rispettata, mentre per il futuro si doveva esaminare il bilancio. Moralmente, però, la preclusione c'era perché era un far entrare dalla finestra quello che usciva dalla porta.

La proposta Bettiol al secondo punto stabilisce una preferenza. Cosicché noi violeremo lo spirito di tale risoluzione, ossia vi è, per lo meno, una preclusione morale. Però non voglio fare la questione della preclusione; ma invito i colleghi a meditare di più sul significato del citato secondo punto della proposta Bettiol. Che cosa vuol dire preferenza degli stanziamenti relativi ai carichi familiari? Vuol dire che dobbiamo distribuire quei sei miliardi con un criterio che ponga al primo posto le questioni riguardanti i carichi familiari. Dobbiamo poi vedere gli articoli 27 e gli altri: se mai, qui sarà necessario allargare un po' la discussione e vedere, anche alla luce dell'articolo 27 che riguarda i sottufficiali e gli ufficiali, di discuterli insieme. Non è possibile che il Governo venga qui contro lo spirito e la lettera di quello che l'Assemblea ha deciso. Se vogliamo fare un risparmio di un miliardo, come dice il Ministro, allora discutiamo per vedere se il miliardo si possa togliere da un'altra parte.

CAPPUGLI. L'emendamento concernente la vivenza, anziché la convivenza, per dar diritto alla quota complementare di carovita, fu presentato da me in Commissione finanze e tesoro; perciò mi è particolarmente caro, anche per l'origine.

Il discorso che ha fatto l'onorevole Pieraccini mi pare che sia assolutamente chiaro e

convincente; quindi si può fare un bilancio molto rapidamente. Visto che oltre 55 miliardi sono bloccati all'articolo 1 con la deliberazione dell'Assemblea noi abbiamo disponibili 5.600 milioni. La Commissione ha già votato (all'articolo 3) 600 milioni per quanto riguarda il premio di interessamento e rendimento dei ferrovieri e dei posteletrografici; poi ha già bloccato altri 3.900 milioni per quanto riguarda gli aumenti dei carichi familiari in ragione di 500 per il primo figlio e mille lire dal terzo. Quindi rimangono un miliardo e cento milioni, cioè esattamente la somma che viene indicata dal Governo come l'onere minimo dell'emendamento che stiamo discutendo. Però, io trovo che 500 milioni sono ipotizzati, per il momento, all'articolo 10 per quanto riguarda il caropane per i lavoratori pesanti e 600 milioni per l'adeguamento del trattamento di quiescenza agli ufficiali e sottufficiali sfollati. Ora noi dobbiamo scegliere: o un miliardo e cento milioni li impieghiamo per mantenere la quota complementare a favore dei genitori non conviventi e a carico, oppure, se facciamo questo, rinunciamo, naturalmente, agli altri due. Se invece vogliamo valutare gli emendamenti, non rimane più il miliardo e cento milioni per la vivenza. La scelta per me è estremamente imbarazzante, perché sono tre cose che mi sembrano tutte urgenti.

**DI VITTORIO, Relatore di minoranza.** Bisogna approvarle tutt'e tre. Poi il Ministro troverà il mezzo di rendere elastico....

**CHIOSTERGI.** Proporrei di non votare adesso la soppressione di questo comma, ma di far precedere la discussione sugli articoli 10 e 27, in modo da poter fare una discussione completa. La tesi sostenuta dagli onorevoli Pieraccini e Di Vittorio che si può votare l'uno e l'altro emendamento non mi pare sostenibile, perché, se ci mettiamo a considerare la seconda parte delle proposte Bettiol, non si può trascurare anche la prima parte ossia la determinazione dell'Assemblea di non poter oltrepassare la somma di 61 miliardi. Quindi per il mandato che abbiamo ricevuto, si tratta di scegliere fra l'una o l'altra.

**DI VITTORIO, Relatore di minoranza.** La Commissione potrebbe constatare che l'equilibrio stesso del provvedimento non è contenibile rigidamente e perciò anche se sconfini un po', assume come base i 61 miliardi, non come un termine assolutamente rigido, perché ciò risulta materialmente impossibile.

**CHIOSTERGI.** Ribadisco la mia proposta perché mi pare che sia preminente nel voto

della Camera il concetto della fissazione del limite di 61 miliardi. Certamente, se si potesse, sarei favorevole al mantenimento dell'emendamento in discussione, ma siccome ritengo che tale emendamento obbliga a seguire la prima parte della proposta Bettiol, non posso aderire al concetto espresso dall'onorevole Di Vittorio. In realtà, con la sua proposta, ogni limite verrebbe a cadere.

**PRESIDENTE.** Onorevole Chiostergi, lei in sostanza fa la proposta di sospendere la discussione per dare precedenza all'esame degli articoli 10 e 27.

**BALDUZZI, Relatore per la maggioranza.** Ho un foglietto sul quale ci sono delle correzioni fatte di proprio pugno dall'onorevole Pieraccini e che sono venute fuori allorché il Ministro dette le indicazioni dell'onere relativo all'emendamento apportato dalla Commissione. Per raggiungere il limite di 61 miliardi ci manca un miliardo e 100 milioni cioè praticamente la somma che ci viene indicata dal Ministro come minimo per l'emendamento che stiamo discutendo. Però trovo che 500 milioni sono calcolati in dipendenza del contenuto dell'articolo 10 quale caropane alle categorie di lavoratori pesanti e altri 600 milioni sono calcolati per il trattamento di quiescenza agli ufficiali e sottufficiali sfollati. Ora noi dobbiamo scegliere fra questa somma e quella di un miliardo e 600 milioni necessari per mantenere l'emendamento riguardante le quote complementari a favore dei genitori conviventi e a carico. Se approviamo questo, rinunciamo naturalmente agli altri emendamenti. Se invece vogliamo valutare gli altri due emendamenti, cioè il caropane all'articolo 10 per quanto riguarda i lavori pesanti e il miglioramento correlativo alla legge sul trattamento di quiescenza, ci rimane, come ho precedentemente detto, la questione della vivenza che pure importa un miliardo e 600 milioni.

La scelta per me è estremamente imbarazzante perché sono alternative dello stesso valore e della stessa importanza.

**CHIOSTERGI.** Volevo sostenere la proposta di non votare adesso la soppressione di questo comma, ma di far precedere la discussione sugli articoli 10 e 27 relativi ai sottufficiali, in modo da poter fare una discussione ampia e completa. La tesi dell'onorevole Pieraccini e dell'onorevole Di Vittorio non mi pare sostenibile perché, se noi abbiamo la seconda parte della proposta Bettiol, abbiamo anche la prima parte che riguarda i 10 miliardi, o per essere più precisi, gli 8 miliardi. Questo

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1952

anche per dimostrare all'onorevole Lizzadri che in Assemblea abbiamo sentito tutti qual'era la portata degli emendamenti che potevano essere discussi dalla Commissione.

Ora, nessuno mette, in dubbio la bontà del principio della sola vivenza anziché della convivenza, come nessuno metterà in dubbio anche il valore degli altri emendamenti. Il fatto è che noi siamo legati ad una condizione di fatto inderogabile.

**BALDUZZI, Relatore per la maggioranza.**

La questione è ben precisa ed è una questione di priorità, per cui mi sembra in un certo senso accettabile la proposta dell'onorevole Chiostergi; sentire cioè la Commissione per vedere se occorre dare la preferenza all'articolo 10 o ai 600 milioni per gli ufficiali o sottufficiali.

**MAGLIETTA.** Le leggi, a mio avviso, debbono avere anche un substrato di equilibrio e di giustizia. Consideri, onorevole Presidente, che il funzionario dello Stato, a differenza della maggior parte dei dipendenti privati, è soggetto a trasferimenti. È una delle cose più angosciose per una famiglia di impiegato o di funzionario dello Stato di qualsiasi grado il dover condurre con sé tutta la famiglia nel caso di un trasferimento. Ed è naturale che lasci per difficoltà varie di alloggio, di sistemazione, lungo la strada alcuni dei componenti della famiglia. Insomma, un impiegato siciliano, ad esempio, il quale è stato quindici anni nella sua provincia e ad un tratto viene trasferito a Trento, può portare con sé i genitori o i suoceri, se li ha? Si verrebbero a colpire così proprio coloro i quali sono i più danneggiati in un certo senso dal proprio lavoro e coloro i quali sono messi dall'attività stessa dell'Amministrazione dello Stato nella condizione di non poter portare con sé i propri familiari.

Ritengo che questa sia una cosa ingiusta e perciò a me pare che uno sforzo bisognerebbe pur compiere in tal senso.

**PRESIDENTE.** Sono queste considerazioni di merito da inquadrare nell'esame più vasto di tutto il problema. Però rimane il fatto che i 61 miliardi non si possono superare.

**DI VITTORIO, Relatore di minoranza.**

Lei, onorevole Presidente, deve riconoscere però che questa è una cosa ingiusta.

**PRESIDENTE.** D'accordo. Ma se fosse soltanto questa l'ingiustizia mi riterrei soddisfatto. Purtroppo bisogna cedere a certe necessità obiettive.

**MAGLIETTA.** Sarebbe possibile che la Commissione, considerando le difficoltà cui

ho fatto cenno riesaminasse il punto 2 dell'emendamento Bettiol?

**CHIOSTERGI.** Ma c'è una votazione.

**PIERACCINI.** Ma, onorevole Chiostergi, la questione è questa, ed è chiara. Non ci trinceriamo dietro la procedura. Ci sono tre emendamenti ridotti al minimo. Non si potrebbe, di comune accordo, vedere che cosa si può fare? Vi è la preclusione; ma siccome si tratta di reperire un miliardo o poco più, se la Commissione rinviasse con un voto unanime la risoluzione del problema all'Assemblea proponendo di rivedere per questo caso la precedente deliberazione, qualche cosa si potrebbe certo ottenere.

**PRESIDENTE.** Vogliamo votare questo emendamento all'articolo 7 oppure accantonarlo?

**CAPPUGI.** Se noi lo accantonassimo sembrerebbe di volersi nascondere dietro le proprie responsabilità. Qui c'è una richiesta che viene fatta dai colleghi onorevoli Pieraccini e Maglietta. Esclusa questa impostazione del problema non ve ne può essere altra.

**PRESIDENTE.** Per ora dobbiamo decidere come distribuire la somma che ancora rimane da destinare.

**MAGLIETTA.** Se permettete vorrei concretare la mia proposta. La Commissione dopo aver distribuito i 61 miliardi approva il relativi articoli, ecc., presenta la legge alla Camera per la votazione, facendo noto che si è trovata nel corso della discussione a dover adottare un provvedimento a carico di coloro ecc. e rimanda ogni decisione all'Assemblea.

**DI VITTORIO, Relatore di minoranza.** Onorevole Presidente, se permette cercherò di formulare io stesso la proposta dell'onorevole Maglietta. Secondo me invece di votare il primo capoverso dell'articolo 7 diciamo all'Assemblea che la Commissione con voto unanime, dopo avere discusso sull'argomento, non è stata in grado di risolvere la questione; la Commissione è unanime nel chiedere alla Camera che compia uno sforzo ulteriore per reperire i mezzi per far fronte all'onere che l'emendamento in esame comporta, non avendolo potuto fare essa, data la preclusione determinata dalla proposta Bettiol.

Non si potrebbe fare così?

**PRESIDENTE.** Ritengo di no.

**DI VITTORIO, Relatore di minoranza.** Ma allora i lavori della Commissione sono inutili.

**PRESIDENTE.** Per quanto riguarda la proposta Maglietta si può intanto votarla ed esprimere in un secondo momento anche un



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1952

voto. Ma il dire sospendiamo, non votiamo, non mi pare ammissibile.

CHIOSTERGI. Ammettiamo che la Camera voti i tre emendamenti che noi in coscienza riteniamo siano veramente utili; ma se il Governo non fosse d'accordo, che cosa succederebbe? Daremmo un voto contro il Governo.

PIERACCINI. Noi chiediamo che su questo punto il Governo esprima il proprio parere. Si tratta di reperire un miliardo e cento milioni. Lasciamo stare da parte tutte le preclusioni e non preclusioni, i 61 miliardi, il voto di fiducia o di sfiducia: se siamo d'accordo la cosa è facilissima perché, riesaminata la questione, si decide di fare un ulteriore sforzo. Se non volete, ve ne assumete le responsabilità; ma non trinceratevi dietro la questione procedurale.

VANONI, *Ministro delle finanze*. È ben chiaro che se il Governo avesse potuto fare di più, non avrebbe fatto la lunga e antipatica battaglia che ha dovuto fare in Parlamento. Sono però le necessità della nostra situazione di bilancio che hanno precluso la possibilità di accollarsi una spesa superiore ai 61 miliardi. Ora mi pare che la situazione sia molto chiara. Il Governo ha fatto un notevole sforzo ed ha fatto fare un notevole sforzo al bilancio, perché siamo partiti da 45 miliardi e siamo giunti ad un onere di 61 miliardi. Veramente questo tentativo di superare una posizione che non può essere superata, è un tentativo che non aumenta l'utilità del lavoro che stiamo facendo insieme, mentre aumenta la nostra angoscia. Io ho posto la Camera davanti alle sue responsabilità: quando ho preso la parola in Assemblea ho detto che quello era il limite a cui noi potevamo arrivare. Ho avuto occasione di dimostrare privatamente ad alcuni deputati che già c'era stato molto coraggio nell'arrivare a impegnare 61 miliardi di fronte ai dati relativi al gettito tributario; ho richiamato anche l'attenzione sulla difficoltà che il Parlamento aveva nell'approvare leggi tributarie necessarie alla copertura della maggior spesa. Veramente qui parlare di cattiva volontà del Governo o di un uomo del Governo è fuori di posto. Se c'è una situazione nella quale il Governo ha fatto tutti gli sforzi possibili per arrivare a una soluzione logica, per evitare che la discussione tralignasse in una discussione politica e restasse nell'ambito di una discussione tecnica, ossia nella valutazione di un'equa distribuzione di queste possibilità, è proprio questa. Purtroppo, non è stato possibile andare oltre e ad un certo

momento abbiamo dovuto provocare un voto politico il cui contenuto è estremamente tecnico, ossia l'impossibilità di andare al di là dei 61 miliardi. Ripeto, quindi, ancora una volta, per chiarezza, che sotto nessuna forma mi è possibile accettare di varcare questo limite, anche se dovessi portare, con questa mia linea di condotta onesta, chiara e coscienziosa, argomenti a una propaganda che potrebbe rivolgersi contro di me o contro la mia parte politica. Ma io credo che prima di tutto dobbiamo fare il nostro dovere. Quello che si può fare è questo; se avessimo potuto fare di più, avremmo sbagliato ad attendere questa sede per farlo. Le cifre che vi sono state esposte sono a vostra disposizione, per criticarle e controllarle; esse stanno tutte a dimostrare che il Governo ha fatto tutto quello che poteva fare; vorrei dire, qualche cosa di più di quello che avrebbe potuto fare.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti dati dall'onorevole Ministro credo che si possa concludere. Lei, onorevole Chiostergi, insiste nella sua proposta?

CHIOSTERGI. Non insisto.

PIERACCINI. Noi non ci sentiamo di votare né contro gli uni né contro gli altri.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di sopprimere il terzo comma dell'articolo 7 il cui testo è stato da me precedentemente letto.

(È approvata).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del penultimo comma dell'articolo 7:

« L'importo di lire 22.000 indicato nell'articolo 2, secondo e terzo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è elevato a lire 25.000 ».

A questo comma l'onorevole Cappugi ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire le parole: « 25 mila », con le altre: « 32 mila ».

CAPPUGI. Questo è un emendamento che comporterebbe un onere assolutamente trascurabile. Quando l'onorevole Maglietta ha presentato l'emendamento al primo comma dell'articolo 7 ha posto una questione fondamentale. Con la citata legge, n. 1331, vennero stabiliti gli aumenti alle quote complementari del carovita. Però questi aumenti sulle quote complementari vennero condizionati a certi elementi della composizione del nucleo familiare e fu stabilito che gli aumenti delle quote complementari del caro-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1952

vita non sarebbero stati concessi quando nel nucleo familiare vi fosse stato un componente della famiglia che avesse avuto un reddito superiore alle 22 mila lire. Ora l'emendamento Maglietta, respinto dalla Commissione, tendeva ad eliminare completamente l'operatività dell'articolo 2, cioè a rendere indiscriminato il *quantum* delle quote complementari. Il mio emendamento, già accolto parzialmente dalla Commissione in precedenza e che ora mantengo, elevò il limite del reddito del componente la famiglia da 22 mila a 25 mila lire. Ripropongo adesso l'emendamento originario di elevare questo limite a 32 mila lire anziché lasciarlo a 25 mila come la Commissione l'aveva approvato.

Credo che l'onere relativo debba essere minimo e che l'emendamento possa essere accolto.

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza ha respinto l'emendamento Cappugi anche se personalmente mi ero pronunciato favorevolmente.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo ancora una volta confermare l'opposizione del Governo all'emendamento Cappugi, non tanto per la questione della copertura della spesa (quantunque l'onere non sia così trascurabile come l'onorevole Cappugi testé ha affermato) quanto per una questione di principio, che è la seguente: noi dobbiamo tener conto degli introiti che ha ogni famiglia.

Dobbiamo perciò tener conto dello scopo della legge. Ora, quando noi abbiamo aumentato del 12,15 per cento detto livello superando l'aumento concesso agli impiegati, abbiamo tenuto conto anche della mutata situazione che si è verificata dal 1947 ad oggi.

Se da 25 mila lire arrivassimo a 32 mila verremmo ad alterare inesorabilmente la base del calcolo che è stata tenuta presente nella formulazione della legge del 1947. Ed ecco perché il Governo deve necessariamente opporsi a qualsiasi ulteriore espansione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il penultimo comma dell'articolo 7 fino alle parole « è elevato a lire ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cappugi che tende a sostituire le parole « 25 mila » con le altre « 32.000 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione le seguenti ultime parole del comma in discussione « lire 25 mila ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'ultimo comma dell'articolo 7:

« Gli importi di lire 7.000 e lire 6.000 stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, sono elevati, rispettivamente, a lire 9.000 e a lire 8.000 ».

Su questo comma vi è l'emendamento Cappugi del seguente tenore: *all'ultimo comma sostituire la cifra di « 9 mila » con quella di: « 10 mila »*.

Pongo in votazione tale emendamento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Segue l'emendamento aggiuntivo dei deputati Venegoni e Grilli che è del seguente tenore:

« Al personale dal grado XIII al grado VII è concesso il mantenimento della quota complementare dell'indennità di carovita per i figli a carico che siano regolarmente iscritti e frequentino un corso universitario.

Detta concessione cessa al compimento del 25° anno del figlio o quando questi sia iscritto all'Università « fuori corso ».

VENEGONI. Si tratta di una particolare situazione nella quale si trovano alcune categorie di dipendenti con prole a carico. Si vorrebbe portare il limite massimo di età della prole a carico fino al 25° anno per dare la possibilità ai genitori di far loro frequentare l'università.

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza*. Quando la Commissione discusse questo problema ritenne di non dovervi accedere anche perché nel campo privato il personale impiegatizio gode degli assegni per la prole a carico fino a 18 anni di età e 14 anni di età per gli operai.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario perché anche nel campo dell'assistenza familiare lo Stato si trova in una posizione più avanzata di quanto non facciano le imprese private. È evidente che per questi studenti in particolari condizioni debbono provvedere le istituzioni apposite come la cassa dello studente, le esenzioni dalle tasse per i più volenterosi ecc. Il Governo si dichiara quindi contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Venegoni testé letto.

(Non è approvato).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1952

Segue il seguente articolo aggiuntivo dell'onorevole Cappugi:

## ART. 7-bis.

« La gratificazione a titolo di tredicesima mensilità corrisposta a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è commisurata al trattamento economico complessivo, spettante alla data del 16 dicembre di ogni anno, per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, comprese le quote complementari ».

CAPPUGI. La gratifica della tredicesima mensilità esclude le quote complementari del carovita. Il mio emendamento mira a comprendere nella tredicesima mensilità le quote suddette.

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario perché l'onere salirebbe a circa 5 miliardi di lire.

CAPPUGI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 10:

« Nell'indennità di carovita e relative quote complementari di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 rimane assorbita e consolidata l'indennità di caropane istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sé stante per i dipendenti statali.

Sono soppressi:

a) l'articolo 1, comma primo, secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 484;

b) gli articoli 1 e 2, primo comma, del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331.

Alle categorie che attualmente fruiscono dell'indennità di caropane nella misura maggiorata ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, perché addette ai lavori pesanti o pesantissimi, è attribuito un assegno integrativo pari alla eccedenza dell'importo di detta indennità rispetto a quello base di lire 520 consolidato nell'indennità di carovita ai sensi del primo comma del presente articolo ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27:

« L'eventuale differenza fra l'ammontare spettante ai titolari di pensioni ordinarie

prima dell'entrata in vigore della presente legge a titolo di caroviveri e di indennità di caropane e l'importo dell'assegno di caroviveri di cui al precedente articolo 26, viene conservata quale assegno personale, non reversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti.

Detto assegno personale è ridotto della stessa misura già stabilita per l'indennità di caropane allorché si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza del diritto alle quote dell'indennità medesima per le persone di famiglia, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunziare al competente Ufficio provinciale del Tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

Si applica per l'assegno personale di cui ai precedenti commi l'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870.

L'assegno mensile spettante agli ufficiali e sottufficiali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 maggio 1951, n. 404, è riliquidato tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabiliti dalle tabelle allegate alla presente legge ».

Questo è l'articolo che comporta una spesa di 600 milioni. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Adesso passiamo agli articoli riguardanti i pensionati.

Cominciamo dall'articolo 21. Esso è del seguente tenore:

« L'aumento del 20 per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari previsto, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, viene applicato limitatamente alle prime lire 250.000 annue lorde o frazioni di esse.

Resta fermo l'aumento nella misura fissa di lire 66.000 annue ai sensi del suddetto articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, modificato dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 307 ».

Su questo articolo vi è un emendamento soppressivo degli onorevoli Pieraccini, Maglietta e Venegoni, un altro pure soppressivo dell'onorevole Cappugi ed un terzo dell'onorevole Sciaudone. Quest'ultimo non essendo presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Vi è infine un emendamento sostitutivo del primo comma degli onorevoli De Martino

Alberto Cappugi, Numeroso, Troisi, Turnaturi, Vocino, Petrucci, Caroniti, Pierantozzi, e Pagliuca.

Esaminiamo prima l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Pieraccini che può essere abbinato all'altro, pure soppressivo, dell'onorevole Cappugi.

PIERACCINI. Il principio della perequazione automatica è una questione delicata e vorrei che i colleghi vi pensassero sopra prima di decidere. Noi abbiamo stabilito il principio della perequazione automatica la quale fa sì che, a nostro avviso, ogni volta che c'è un miglioramento negli stipendi per i dipendenti in servizio, vi dev'essere, in analoga misura e nello stesso tempo, un aumento per il personale in quiescenza. L'articolo 21, a mio parere, viola questo principio della perequazione, perché vi è un venti per cento che non viene aumentato proporzionalmente al di sopra delle 250.000 lire. La questione grave è questa: che se noi approviamo l'articolo 21 così come il Governo lo propone, noi, ampliando per la prima volta il principio della perequazione automatica, annulliamo quasi questo principio, anzi lo feriamo a morte. Poiché ritengo che la copertura non comporti una forte somma, sarei lieto che il Governo, proprio per non entrare in tale questione di principio, accetti l'emendamento da me proposto.

CAPPUGI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Pieraccini. Anche il mio emendamento è soppressivo, in quanto ho sostenuto con tanto calore il principio della perequazione automatica; e naturalmente non posso che invocare la soppressione di questo articolo.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. E siccome la Camera ha approvato questo principio, la Commissione non potrebbe che applicarlo; ma siccome c'è una logica governativa, una logica commissionale, una logica assembleare...

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. C'è una logica governativa; non mi pronuncio sulle altre logiche.

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza*. L'accettazione di questo emendamento comporterebbe un ulteriore onere di circa tre miliardi; ritengo perciò inutile illustrare le altre ragioni.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il rappresentante del Governo deve fare sottolineare in maniera precisa che non vi è né ferita, né ferita leggera e neanche lievissima scalfitura al principio della perequazione automatica. Bisogna tenere presente la genesi della determinazione della massa pensionabile.

La verità è che il principio della perequazione automatica è stato affermato nei confronti fra i pensionati che stanno già in pensione e quelli che ci vanno dopo l'eventuale aumento che si fa al personale in servizio. Quindi il trattamento di perequazione ha per punto di riferimento il confronto fra il pensionato che sia già in stato di quiescenza e il pensionato potenziale che dall'attività di servizio passa nello stato di quiescenza. Questo principio è fermamente e completamente ospitato dalla legge attuale. Qui si può criticare l'eventuale condotta tenuta dal Governo nel determinare le pensioni avvenire per determinati gradi, ma la questione della perequazione automatica non c'entra per nulla, perché i pensionati in atto avranno lo stesso trattamento dei pensionati in potenza.

Quanto alla questione di merito, devo osservare che, accanto al trattamento di stipendio essendosi sviluppate tutte le altre voci accessorie, a un certo momento, per non svilire eccessivamente il trattamento di quiescenza si è pensato di aumentare del venti per cento lo stipendio base, oltre che mantenere la quota fissa di 66.000 lire che tutti quanti conosciamo. Che cosa è avvenuto? Che con questo disegno di legge per i gradi che vanno dal X in su noi abbiamo rivalutato lo stipendio e ci auguriamo che un po' alla volta giungiamo al punto di rivalutarlo tanto da comprendere nella voce fondamentale dello stipendio tutte quante le altre voci accessorie che attualmente costituiscono il trattamento economico dell'impiegato statale. Avendo proceduto a questa rivalutazione, si è ritenuto di limitare soltanto al livello delle prime 250.000 lire l'aumento del venti per cento. Tutto questo che porta?

Porta ad una rivalutazione delle pensioni, che è corrispondente, vorrei dire armonizzata, con la rivalutazione del trattamento del personale in attività di servizio.

Ho dimostrato l'altra volta in Commissione che con la limitazione da noi proposta al livello delle 250.000 lire si ha una rivalutazione della pensione medesima rapportata al 1938, che va dalle 39 volte per i gradi massimi dei pensionati, a 55 volte per i gradi ultimi dei pensionati. Se si abolisse questo limite avremmo un rovesciamento della situazione, poiché i pensionati dei gradi più elevati, contrariamente a quello che avviene attualmente nello stato di attività di servizio, avrebbero una rivalutazione, rispetto al 1938, superiore a quella dei gradi inferiori. In altri termini, qui si rovescerebbe tutta quella visione del problema che è stata così ampia-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1952

mente illustrata in Assemblea. Abbiamo proposto questa limitazione per essere logici ed equi.

Ho fatto queste osservazioni al di là dell'onere che l'emendamento Cappugi rappresenterebbe, il quale per se stesso è assorbente.

CAPPUGI. Se l'onorevole Sottosegretario non avesse voluto precisare le ragioni per le quali l'emendamento non è accolto dal Governo, avrei taciuto. Vorrei fare osservare all'onorevole Sottosegretario che essendosi con la presente legge aumentati particolarmente i trattamenti tabellari e cioè lo stipendio, con ciò si viene a turbare quell'armonia che era stata creata dalla legge 29 aprile 1949, n. 221, per stabilire il coacervo pensionabile. Ricordo che dopo tale legge n. 221 fu emanata la legge 11 aprile 1950, n. 130, che istituì nuove competenze accessorie, chiamate indennità di funzione e assegno perequativo. Ora, siccome queste indennità non sono pensionabili, era evidente che con la citata legge n. 130 per mantenere l'equilibrio fra lo stipendio e l'aumento sullo stipendio fissato dalla suddetta legge n. 221, noi avremmo dovuto proporre una nuova maggiorazione che rappresentasse in maniera proporzionale le competenze accessorie non pensionabili. Allora questo emendamento non fu fatto. Oggi si dice: si riduce l'operatività del venti per cento perché si è aumentato lo stipendio; pertanto quando il venti per cento doveva essere aumentato perché erano aumentati l'assegno perequativo e l'indennità di funzione, non s'è fatto nulla. Ed ora che sorge la possibilità dell'aumento dello stipendio; si interviene per limitare l'applicabilità del venti per cento. Perciò io dico che dovremmo mantenere il venti per cento proprio per rimediare a quel mancato intervento relativo alla legge n. 130. Concludendo non posso, in linea di principio, essere d'accordo con il Sottosegretario onorevole Gava. Ho voluto precisare le ragioni di merito che mi hanno spinto a presentare l'emendamento. Mi rendo perfettamente conto che questo, per l'onere che comporta, praticamente sarà respinto dalla Commissione; ma, ciò non significa che nel merito il Sottosegretario abbia sostenuto cose che, a mio parere, possano avere fondamento.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Sciaudone non è presente s'intende che abbia ritirato il suo emendamento. Pongo allora ai voti gli emendamenti soppressivi degli onorevoli Pieraccini e Cappugi.

(Non sono approvati).

PRESIDENTE. Allora passiamo agli emendamenti sostitutivi dell'articolo 21 ai quali prima ho fatto cenno. Il primo è quello degli onorevoli De Martino Alberto, Cappugi, Numeroso, Troisi, Turnaturi, Vocino, Petrucci, Caraniti, Pierantozzi e Pagliuca, del seguente tenore:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« L'aumento sugli stipendi, paghe e retribuzioni previsto dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, viene applicato, invece che nella misura del 20 per cento dell'intero ammontare, nella seguente misura proporzionale: per l'ammontare sino a lire 250.000, l'aumento del 20 per cento; per l'aliquota dell'ammontare oltre le lire 250.000 e sino a lire 500.000, l'aumento del 40 per cento; per l'aliquota dell'ammontare oltre le lire 500.000, l'aumento del 5 per cento ».

L'altro degli onorevoli Russo Perz e Zanfagnini è così formulato:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« L'aumento del 20 per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari previsto, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, viene applicato, per i gradi dal I al IV compreso, limitatamente alle prime lire 250.000 annue lorde, per il grado V limitatamente alle prime 500.000 lire annue lorde. Per gli altri gradi viene applicato sull'intero stipendio, paga o retribuzione, come da detta legge ».

Il terzo è quello dell'onorevole Petrucci:

« Al primo comma, alla cifra: lire 250.000, sostituire: lire 305.000 ».

DE MARTINO ALBERTO. L'emendamento da me presentato è transattivo, perché esso viene applicato nella seguente misura proporzionale: l'aumento del venti per cento sulle prime 250.000 lire, del dieci per cento da 250.000 a 500.000 lire e il cinque per cento oltre le lire 500.000. Questo emendamento, secondo i dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato porta un onere di un miliardo e mezzo. Ora, si potrebbe anche transigere per una questione di principio; per non vulnerare la legge n. 221 si potrebbe fare il venti per cento sulle prime 250.000 lire e il cinque per cento sulla differenza. E allora noi avremmo un onere che è soltanto di 500 milioni e non più di un miliardo e mezzo.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1952

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario dato l'onere che tale emendamento comporta.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli De Martino Alberto ed altri testé letto.

(Non è approvato).

Non essendo presenti gli onorevoli Russo Perez e Zanfagnini nonché l'onorevole Petrucci s'intende che essi abbiano ritirato i rispettivi emendamenti.

Pongo allora in votazione il testo della Commissione già precedentemente letto.

(È approvato).

Passeremo ora all'articolo 22.

PIERACCINI. Sarebbe necessario, prima di esaminare l'articolo 22, di discutere gli articoli 24 e 25, perché sono in correlazione.

PRESIDENTE. Allora passiamo all'articolo 24 di cui do lettura:

« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22 e 23 non sono applicabili ai personali sottoindicati e alle loro famiglie:

ai personali civili dei gruppi A, B e C di grado inferiore all'undecimo della gerarchia statale e corrispondenti gradi del personale delle Ferrovie dello Stato;

ai personali militari di grado inferiore a maresciallo maggiore ed equiparati;

al personale subalterno, fatta eccezione per i commessi capi;

al personale salariato, fatta eccezione per i capi operai.

Le pensioni e gli assegni contemplati dall'articolo 22, per i quali, giusta il disposto del precedente comma, non si provvede alla riliquidazione, sono aumentati in ragione del 5 per cento ».

Gli onorevoli Lizzadri, Maglietta, Venegoni e Pieraccini hanno presentato un emendamento soppressivo.

LIZZADRI. La richiesta di soppressione dell'articolo tende a mantenere invariato il principio dell'agganciamento automatico della pensione allo stipendio, per tutto indistintamente il personale civile e militare.

PIERACCINI. Quanto ha detto l'onorevole Lizzadri è esatto, ma qui siamo di fronte a una situazione un po' modificata e quindi io riterrei di dover ritirare la proposta di soppressione dell'articolo 24, perché quando l'emendamento fu presentato la situazione era

questa: i pensionati avevano il 5 per cento a forfait; i dipendenti in servizio avevano forse anche un po' meno. Perché noi avevamo proposto la sospensione? Proprio per la stessa ragione di principio concernente l'articolo 21. Noi per perequazione automatica intendiamo che, quando vi sia un aumento per i dipendenti in servizio, si conceda un proporzionale aumento ai pensionati. Sarebbe opportuno che allo scopo di accelerarne i lavori si facesse un forfait. Il Sottosegretario Gava in Commissione ci dette questa assicurazione; senonché ora la situazione è cambiata, perché con l'emendamento Cappugi, votato al primo articolo, qualora si sopprimesse l'articolo 24, cioè il forfait del 5 per cento, i pensionati verrebbero a rimetterci, in quanto la tabella degli stipendi è rimasta immutata ed essi avrebbero la pensione diminuita, anziché aumentata. Quindi, il problema che noi affacciammo ieri sera era di portare la percentuale a una misura tale da corrispondere di fatto a quanto gli statali in servizio hanno ottenuto con questa legge. Siccome gli statali hanno ottenuto una percentuale oscillante dal 7,5 per cento al 9 per cento, ritengo che si dovrebbe considerare l'aumento forfetario dell'8 per cento. Comunque, il rappresentante del Governo disse ieri sera che avrebbe portato delle proposte. Quindi, chiedo all'onorevole Ministro Vanoni di conoscere le proposte stesse.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Volevo chiarire quale è la portata della proposta che mi è possibile fare nei limiti della spesa prevista. Noi potremmo agli articoli 24 e 25 della perequazione forfettaria sostituire alla misura stabilita del 5 per cento quella più alta del 6 per cento, sostituendo, altresì al secondo alinea, dell'articolo 24, laddove dice « ai personali civili », la espressione « di grado inferiore all'undecimo » con l'altra « di grado inferiore al decimo » perché vi sarebbe una variazione del 5,67 per cento. Se noi diamo il 6 per cento anche al grado X facciamo lo stesso trattamento. In altri termini la proposta che mi permetto di fare alla Commissione rientra perfettamente nei limiti previsti perché se ne è tenuto conto quando è stato votato l'aumento minimo di lire due mila.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Noi approviamo le modifiche al testo che propone l'onorevole Ministro per le ragioni che ha addotto; però non approviamo la proposta di elevare soltanto la quota al 6 per cento per i pensionati. Qui non c'è soltanto il problema dell'entità del miglioramento economico per i pensionati che ha pure la sua importanza;

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1952

qui vi è una questione di principio su cui pure si è discusso a proposito dell'articolo 21.

Il Sottosegretario Gava ha dato una interpretazione che io non approvo perché essa dimostra con evidenza come sia stato violato il principio fondamentale, riconfermato dalla Camera, (che per la serietà del parlamento non dovrebbe essere eluso in tal modo) appena qualche mese dopo che si è affermato solennemente l'adeguamento automatico. Ora, l'onorevole Ministro afferma che gli aumenti nominali che otterranno gli statali con questa legge nell'ambito dei 61 miliardi varierebbero dall'8,5 al 9,5 per cento per alcune categorie. L'onorevole Pieraccini ha proposto di portare detto aumento all'8 per cento, cioè dare ai pensionati l'aumento minimo. Ora come si spiega ciò? Se è esatto che il Governo ha migliorato dall'8,5 al 9,5 per cento gli aumenti non può rifiutarsi di migliorare le pensioni nella stessa misura. Sia per dare un minimo più adeguato ai pensionati, sia per restare fedeli ad un principio solennemente affermato dalla Camera e per giunta all'unanimità, prego il Governo di fare un ulteriore sforzo e di portare questo aumento all'8 per cento e non al 6 per cento, come ha proposto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il fatto è un altro, onorevole Di Vittorio. Ho avuto occasione di chiarire ieri sera la questione rispondendo all'onorevole Pieraccini. Se noi restassimo fedeli alla lettera del deliberato dovremmo mantenere il 5 per cento.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Ma questo è un aspetto formale della questione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. È stato ben chiarito il difetto tecnico dell'assegno *ad personam*. Il Governo si è opposto per due ragioni: una è quella che riguarda il carico e l'altra quella che riguarda lo squilibrio che porta dal punto di vista tecnico questo modo di aumentare le retribuzioni. La Camera, votando contro il consiglio del Governo, evidentemente aveva piena coscienza delle conseguenze. Ho sottolineato questo difetto tecnico e non ho mancato di mettere bene in evidenza queste obiezioni quando è stato votato l'emendamento Cappugi.

Tuttavia sono sempre d'accordo con lei, onorevole Di Vittorio, nel senso che quando si può fare qualche cosa per migliorare la sostanza, anche a discapito della forma, è bene farlo. Questo qualche cosa è appunto rappresentato dall'aumento dal 5 al 6 per cento. Se avessi la possibilità di fare di più lo avrei fatto; ma nei limiti della spesa prevista non è davvero possibile. Credo che mi dobbiate dare atto che, avendo il Governo preso esso stesso

l'iniziativa, ha dato la prova più chiara della sua buona volontà al fine di diminuire la differenza di trattamento che, in conseguenza della votazione della Camera, si determina tra dipendenti in servizio attivo e quelli pensionati.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Vorrei conoscere quanto importa l'uno per cento di aumento alle categorie di pensionati. Inoltre se il Governo crede di poter eliminare le difficoltà, non si potrebbe trasferire l'assegno *ad personam*, di cui all'emendamento Cappugi, sullo stipendio?

Si eliminerebbe così, se tutti sono d'accordo, una difficoltà e penso che l'Assemblea stessa non avrebbe difficoltà ad accettare la proposta.

L'onorevole Ministro ci fa rilevare che sorgono delle difficoltà per il fatto che l'assegno è *ad personam* ma questo è un errore che si può sempre correggere. E poiché la Camera non ha ancora votato il disegno di legge, se si è tutti d'accordo, si potrebbe benissimo modificare l'emendamento Cappugi, trasferendo come ho già proposto l'assegno sullo stipendio.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sotto tutte le questioni ora accennate c'è una ragione di natura tecnica molto importante. Noi ci siamo impegnati ad affrettare il più che sia possibile la unificazione del trattamento dei dipendenti pubblici. Questa unificazione non si può fare se non adottando il criterio tecnico seguito da tutto il paese, di dividere cioè il trattamento dei dipendenti pubblici in due parti; una parte va come base di stipendio pensionabile e una parte va ascritta al servizio attivo. Ora, se noi oggi portassimo tutti gli aumenti sullo stipendio, da un lato creeremmo un onere maggiore di quello che è stato stabilito e dall'altro una impossibilità di perequare gli stipendi pensionabili, e tutte le pensioni in corso attualmente dovrebbero essere perequate. L'onere ha potuto essere contenuto in una cifra come quella che ho enunciato proprio perché non calcolato in senso globale. In secondo luogo, quando si dovesse procedere alla soluzione definitiva di tutto quanto il trattamento avremmo un appiattimento che obbligherebbe il Tesoro a sostenere un peso troppo oneroso, mentre l'assegno di servizio attivo normalmente non richiede un grande sviluppo di carriera.

Questa è una delle ragioni per cui (a parte il fatto che si dovrebbe ancora una volta cambiare decisione) la proposta si presenta tecnicamente impossibile.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1952

DE MARTINO ALBERTO. Come può tale aumento comportare un miliardo di spesa?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Perché noi paghiamo 40 miliardi all'anno...

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Che cosa spende lo Stato all'anno per le pensioni?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. 96 miliardi.

DE MARTINO ALBERTO. I pensionati dello Stato in tutto sono 365 mila. Ora i due terzi di 365 fa 242 che moltiplicato per 50 fa all'incirca 100 milioni. Quindi vorrei pregare l'onorevole Ministro di portare dal 6 al 7 per cento l'aumento, tenuto conto che non si tratta di una cifra elevata.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei pregare gli onorevoli commissari di aiutare un po' il Governo a mantenere il dibattito nei limiti di una discussione parlamentare e non di una contrattazione perché se fossimo stati in termini di contrattazione avrei cominciato a «non muovermi» dalla percentuale di 5 e poi man mano avrei aumentato. Noi qui cerchiamo di fare l'interesse del paese, non di una sola categoria, e quindi è l'equilibrio generale che il Governo cerca di raggiungere. Che cosa può fare il Governo? Esso ha avuto intanto riguardo ad una situazione che si trovava squilibrata, ha trovato la possibilità, nei limiti consentita dal bilancio, di aumentare le pensioni fino al 5 per cento e spontaneamente le aumenta al 6 per cento. Non mi sembra opportuno quello che ora accade. La valutazione è questa: ogni punto costa 700 milioni.

DE MARTINO ALBERTO. Non credo che sia così. I conti sono esatti così come li ho fatti io.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole De Martino Alberto, non dovrebbe dir ciò soprattutto lei che, avendomi contestato tempo fa alcune cifre, ha dovuto poi convenire che erano esatte.

DE MARTINO ALBERTO. Non è vero perché poi sono andato a casa, ho fatto tutti i calcoli ed ho visto che quella che sbagliava era proprio la Ragioneria generale dello Stato.

LIZZADRI. Desidero fare una dichiarazione di voto. L'onorevole De Martino Alberto ha portato un fatto preciso: egli ha detto che i due terzi dei dipendenti in pensione dovrebbero usufruire di questo beneficio cioè a dire 241 mila pensionati. Vorrei perciò che si tenesse conto di questo fatto perché fra i 250 milioni dell'onorevole De Martino Alberto e i 700 milioni dichiarati dal Governo passa una certa differenza. Se il Governo

avesse torto (io credo e voglio credere di no) bisognerebbe dire che su questo punto esso ci ha prospettato una situazione che in realtà non esiste. È questa soprattutto una questione di principio che io chiedo sia messa a verbale perché questa imprecisione potrebbe riguardare anche altri dati.

PIERACQINI. Ritiro il mio emendamento soppressivo dell'articolo 24 e lo sostituisco con l'emendamento seguente:

« *Sostituire alle parole:* sono aumentati in ragione del 5 per cento; *le altre:* sono aumentati in ragione dell'8 per cento ».

PRESIDENTE. Sta bene.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Vorrei, se possibile, e senza offendere nessuno, che il Presidente richiamasse un certo numero di onorevoli colleghi a seguire con più attenzione l'andamento della discussione e non a limitarsi soltanto a votare. Il problema che stiamo trattando è infatti molto importante. Mi meraviglio poi che l'onorevole Ministro ci dica «credevo di prendere parte a una discussione parlamentare e non a una contrattazione».

Che cosa stiamo discutendo?

Noi qui non facciamo discussioni filosofiche ma esaminiamo le diverse tesi in contrasto. Queste tesi evidentemente si esprimono e si sostengono proprio perché il Governo vuol dare un tanto e noi chiediamo di più. Dire che facendo così si avvilisce la discussione trasformandola in una contrattazione è come dire che ogni discussione è inutile e che in via di fatto tutto l'andamento del dibattito ha dimostrato la inutilità completa della nostra partecipazione ad esso. Credo che avremmo fatto bene a votare ieri sera insieme alla preclusione tutte le altre questioni.

PRESIDENTE. A me non pare, onorevole Di Vittorio. Aggiungerò che il Governo ha ora detto di essere disposto di aumentare dal 5 al 6 per cento la quota.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Ma qui si tratta del personale che fruisce delle pensioni più basse, ossia di gente che muore di fame. L'onorevole De Martino Alberto ha fatto una proposta transattiva chiedendo il 7 per cento. Si son fatti dei calcoli approssimativi ed è risultato che l'onere non è così eccessivo come sembrava a prima vista anche perché la facilità con la quale si danno delle cifre che non possiamo controllare ci lascia perplessi nel senso che potrebbe anche darsi che, approvando la presente legge, non è detto che si debbano superare i 61 miliardi; anzi ritengo che si rimarrà al di sotto di questa



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1952

cifra. Credo perciò che sia giusto approvare almeno la proposta dell'onorevole De Martino portando questo 5 per cento al 7 per cento. Si potrà dire che così qualche cosa è stata fatta.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, allora porrò in votazione l'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 24, dell'onorevole Pieraccini, tendente a sostituire le parole « in ragione del 5 per cento » con le altre « in ragione dell'8 per cento ».

**PIERACCINI.** Modifico l'emendamento, proponendo « 7 per cento ».

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione questo emendamento.

*(Non è approvato).*

**BALDUZZI, Relatore per la maggioranza.** Faccio mie le proposte di modifica presentate dal Governo all'articolo 24 e cioè di sostituire al primo comma le parole « di grado inferiore all'undecimo » con le altre « di grado inferiore al decimo » e all'ultimo comma dello stesso articolo di sostituire le parole « in ragione del 5 per cento » con le altre « in ragione del 6 per cento ».

**PRESIDENTE.** Allora passiamo alla votazione dell'articolo 24, che, con le modifiche proposte dal relatore onorevole Balduzzi, sarebbe così formulato:

« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22 e 23 non sono applicabili ai personali sottoindicati e alle loro famiglie:

ai personali civili dei gruppi A, B e C di grado inferiore al decimo della gerarchia statale e corrispondenti gradi del personale delle ferrovie dello Stato;

ai personali militari di grado inferiore a maresciallo maggiore ed equiparati;

al personale subalterno, fatta eccezione per i commessi capi;

al personale salariato, fatta eccezione per i capi operai;

Le pensioni e gli assegni contemplati dall'articolo 22, per i quali, giusta il disposto del precedente comma, non si provvede alla riliquidazione, sono aumentati in ragione del 6 per cento ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 25 di cui do lettura:

« Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate nell'articolo 20 della

legge 29 aprile 1949, n. 221, già liquidati o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 5 per cento.

Il pagamento delle pensioni provvisorie concesse, in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave, limitato, per effetto dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 1950, n. 1097, al 30 giugno 1951, è prorogato fino al 30 giugno 1953 ».

A questo articolo vi sono i seguenti due emendamenti: uno degli onorevoli Pieraccini e Maglietta tendente a sopprimere il primo comma dell'articolo 25 e l'altro dell'onorevole De Martino Alberto del seguente tenore:

*« Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

« Qualora l'aumento stabilito nella misura del 5 per cento per le pensioni e gli assegni delle categorie indicate nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, non risulti sufficiente per ottenere la rivalutazione delle singole pensioni ed assegni di 42 volte in rapporto al trattamento netto goduto al 1° gennaio 1938, l'aumento del 5 per cento sarà maggiorato nei limiti corrispondenti alla suddetta rivalutazione ».

**PIERACCINI.** Ritiro il mio emendamento.

**DE MARTINO ALBERTO.** Anch'io ritiro l'emendamento dianzi letto.

**BALDUZZI, Relatore per la maggioranza.** D'accordo col Governo, propongo di sostituire al primo comma dell'articolo 25 le parole « nella misura del 5 per cento » con le altre « nella misura del 6 per cento ».

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 25 che, con la modificazione proposta dal relatore, viene ad essere così formulato:

« Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, già liquidati o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 6 per cento.

Il pagamento delle pensioni provvisorie concesse, in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave, limitato, per effetto dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 1950, n. 1097, al 30 giugno 1951, è prorogato fino al 30 giugno 1953 ».

*(È approvato).*

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo 25-bis proposto dagli onorevoli Pieraccini, Di Vittorio, Santi, Novella,

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1952

Lizzadri, Maglietta, Massola, Pesenti e Venegoni.

Ne do lettura:

« I pensionati dello Stato e delle Amministrazioni con ordinamento autonomo vengono ammessi al beneficio dell'assistenza sanitaria prevista dalla legge n. 22, del 19 gennaio 1942 e dalla legge n. 147, del 12 febbraio 1948, per i dipendenti statali.

A tal fine viene istituito a favore dello E.N.P.A.S. un contributo pari al 4 per cento dell'ammontare delle pensioni e delle indennità di carovita.

Il contributo di cui al precedente comma è a totale carico dello Stato ».

A questo articolo aggiuntivo si collegano, avendo per oggetto la stessa materia, gli altri articoli aggiuntivi proposti dagli onorevoli Petrilli, Cappugi, Troisi, Morelli e De Meo di cui do lettura:

ART. ...

« L'assistenza sanitaria prevista dalla legge 19 gennaio 1942, n. 22, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, è concessa anche:

1°) ai titolari di pensioni o assegni ordinari a carico dello Stato;

2°) ai titolari di pensioni a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria;

3°) ai titolari di pensioni a carico del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici e degli archivi notarili;

4°) ai titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato e dell'ex Cassa sovvenzioni, nonché dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato.

L'assistenza è inoltre dovuta al coniuge del pensionato o del titolare di assegno vitalizio con le stesse limitazioni stabilite, per il coniuge del dipendente in attività di servizio, dall'articolo 4, n. 1, della citata legge 19 gennaio 1942, n. 22. ».

ART. ...

« Per provvedere all'assistenza di cui al precedente articolo è istituito in favore dell'E.N.P.A.S. un contributo pari al quattro per cento dell'ammontare lordo delle pensioni o assegni vitalizi e relativo caroviveri, ripartito nella misura del 2,50 per cento a carico dello Stato e dell'1,50 per cento a carico del titolare della pensione o dell'assegno.

Agli stessi fini è aumentata del 0,60 per cento la quota del contributo gravante, in forza dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, a carico dei dipendenti statali in attività di servizio, appartenenti alle categorie per le quali sono previsti i trattamenti di quiescenza di cui al precedente articolo.

A cura delle Amministrazioni statali e delle istituzioni tenute al pagamento dei trattamenti di quiescenza o di attività di servizio sono effettuati la riscossione, mediante ritenuta, ed il versamento all'E.N.P.A.S. delle somme dovute a norma del precedente comma, dal personale ivi indicato ».

ART. ...

« L'assistenza in favore del personale in quiescenza e quella prestata al personale in servizio costituiscono oggetto di una sola gestione, ma l'Ente terrà contabilità separate per ciascuna delle predette categorie di personale ».

PIERACCINI. L'articolo aggiuntivo 25-bis da me proposto riguarda l'assistenza da effettuare da parte dell'E.N.P.A.S. ai pensionati. Gli impiegati dello Stato il giorno in cui vanno in pensione perdono il diritto all'assistenza medica. L'articolo in esame ci permette di discutere il problema senza la preclusione e ci permette nello stesso tempo di affrontarlo definitivamente. Nella seduta della nostra Commissione in sede referente del 28 novembre 1951 il rappresentante del Governo accettò un ordine del giorno impegnandosi a presentare al riguardo, nel più breve tempo possibile, un progetto di legge. Sappiamo che tale progetto dovrebbe essere in avanzata preparazione; però a mio parere è proprio necessario fare uno sforzo e portarlo in questo provvedimento; perché altrimenti, anche se noi lo presentiamo al Parlamento fra una settimana, la procedura è così lunga che perderemmo molti mesi. Invece, ponendo il problema in questa sede, pur con il limite del prossimo bilancio 1952-53, noi abbiamo la garanzia di risolvere il problema assicurando ai pensionati dello Stato un'assistenza sanitaria a decorrere dal 1° luglio 1952, cioè fra pochi mesi. Gli emendamenti presentati dall'onorevole Petrilli differiscono dal mio in quanto io propongo che il contributo sia a totale carico dello Stato, mentre l'onorevole Petrilli propone che ci sia un parziale contributo anche dei pensionati. Ci sono inoltre delle differenze tecniche, in quanto il testo dell'onorevole Petrilli è più articolato. Ebbene, se entriamo nell'ordine di idee di di-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1952

scutere la questione, non ho nessuna difficoltà ad accettare il testo dell'onorevole Petrilli e le relative proposte del Governo.

PETRILLI. L'oggetto dell'emendamento dell'onorevole Pieraccini coincide genericamente con l'oggetto degli emendamenti aggiuntivi da me proposti, e dei quali il Presidente ha dato testè lettura. Essi non sono che la riproduzione di uno studio che era stato fatto lo scorso anno da me e mandato alla Presidenza del Consiglio e al Ministero del tesoro per la presa in considerazione. Si tratta, in sostanza, di estendere l'assistenza sanitaria, già prestata dall'E. N. P. A. S. per gli impiegati in attività di servizio, ai pensionati. Ho già spiegato alla Commissione in sede referente quali sono le ragioni che assistono la mia proposta; il Governo non dissentì allora da questi argomenti, ma disse che il problema sarebbe stato preso in considerazione in occasione di una revisione generale della materia, e con un provvedimento legislativo a parte. Il finanziamento della proposta, come da me è stato previsto, comporterebbe un onere per lo Stato di 2 miliardi e 200 milioni; con la proposta del collega Pieraccini l'onere sarebbe di 5 miliardi e 800 milioni, sempre però sul piano tecnico da me previsto. Un piano finanziario di 5 miliardi e 800 milioni, distribuiti fra gli impiegati in servizio, i pensionati e lo Stato è stato da me previsto o calcolato. Ho fatto questa distribuzione perché già nel sistema attuale gli impiegati dello Stato non hanno un'assistenza sanitaria gratuita, in quanto, insieme con le altre ritenute, vi è anche una ritenuta per l'assistenza sanitaria. Quindi mantenendomi in questo quadro della realtà attuale, ho detto che bisognava che anche le categorie interessate contribuissero al costo di questa assistenza sanitaria: da una parte i pensionati, perché sarebbero i beneficiari attuali di questa assistenza, dall'altra parte gli impiegati, perché sono tutti dei pensionati in potenza; quindi vi è un interesse futuro da parte degli impiegati statali; e anche un contributo da parte dello Stato, così come vi è un contributo da parte dello Stato per l'assistenza sanitaria agli impiegati statali. È con questo riparto che verrebbe a gravare sul bilancio dello Stato un onere annuo di 2 miliardi e 200 milioni.

Mi rendo conto, però, della difficoltà di potere inserire in questa legge, dopo esaurito l'utilizzo dei 5 miliardi e 600 milioni disponibili, le mie proposte di emendamento. Non so come si possa fare a trovare la copertura per il prossimo esercizio finanziario, sostenuta dal

collega Pieraccini, perché i bilanci sono già stati presentati al Parlamento. Gradirei molto che si potesse giungere ad un accoglimento della proposta; però non vedo né la possibilità dell'inserzione di questi articoli nella presente legge, né la possibilità di farli inserire con decorrenza 1° luglio 1952, perché, essendo il bilancio 1952-53 già stato presentato al Parlamento, occorrerebbe provvedere alla copertura della spesa per questo esercizio.

PIERACCINI. A proposito della copertura, volevo fare due osservazioni: una sostanziale e una formale. L'obiezione formale è che, una volta che noi abbiamo approvato questa legge, noi, come Parlamento, abbiamo tutta la possibilità di modificare il bilancio perché questa copertura venga garantita, in quanto il bilancio stesso è stato solamente presentato, ma non è legge sol per questo. Lo spostamento di 5 miliardi su un bilancio che prevede 2.000 miliardi di spesa, non può sostenersi che sia una questione impossibile.

Circa l'obiezione sostanziale vorrei rivolgere una domanda al Ministro. Se questi ci dice che il progetto di legge governativo è in stato di preparazione così avanzato da essere ormai presentato prossimamente, me ne compiaccio, tanto più se il Governo avrà affrontato anche il problema del finanziamento; se non se l'è prospettato, allora significa che il disegno di legge non è affatto allo stato di avanzata preparazione, ma allo stato preparatorio. Quindi, anche dal punto di vista sostanziale — poiché voglio credere che il disegno di legge sia in stato di avanzata preparazione — non vedo perché tale disposizione non possa essere inserita in questa legge: infatti il finanziamento che il disegno di legge avrà previsto rimarrà libero e si potrà utilizzare in questa sede.

Quindi, sulla sostanza della questione possiamo discuterne se debba pagare tutto lo Stato, o una parte il pensionato, ma su questa parte centrale, di affrontare cioè subito il problema, credo che non esista nessun ostacolo né sostanziale, né formale; e non dovrebbero essere posti ostacoli né dal Governo, né dalla maggioranza perché il problema sia una buona volta risolto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Quando ho parlato alla Camera, assumendo l'impegno; che riconfermo, di presentare al più presto il disegno di legge per l'estensione ai pensionati dell'assistenza E. N. P. A. S., avevo a mia disposizione un certo tipo di copertura, che poi ho dovuto impegnare per arrivare ai 61 miliardi. Quindi ho bisogno del tempo strettamente necessario per trovare un'altra coper-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1952

tura. In secondo luogo, la convinzione che basti mettere a carico di un esercizio futuro una spesa perché sia coperta, non è un ragionamento esatto. Se noi oggi impegnassimo il bilancio futuro avremmo praticamente discusso in modo obliquo il bilancio stesso. Quando lo discuteremo, se voi avrete volontà, desiderio e possibilità di trovare un'economia e di dire: portate questa economia al fondo globale per impiegarla poi nella spesa per l'estensione dell'assistenza da parte dell'E. N. P. A. S., ciò è nel vostro diritto; ma parlare ora di un bilancio che è ancora da discutere a me pare una cosa veramente irregolare dal punto di vista politico e da quello della tecnica parlamentare. Non è una copertura quella di mettere una spesa a carico di un bilancio futuro, giacché esso verrà presentato secondo un determinato equilibrio di entrate e di spese: è chiaro che ciò sarebbe estremamente pericoloso. Ricordo che la Commissione ha più volte rivolto osservazioni al Governo quando ha cercato di valersi, entro certi limiti, di stanziamenti di piccole cifre su un esercizio in corso, per trasferirli secondo necessità su altri esercizi. Proprio in seguito a queste osservazioni della Commissione tutta questa prassi si è regolarizzata. Quindi non ritengo proponibile oggi questa impostazione come forma di copertura. Pur restando fermo l'impegno — che rinnovo — di presentare rapidamente il disegno di legge — che, posso anche dire, si muove sullo schema che aveva studiato l'onorevole Petrilli — la difficoltà è proprio quella di trovare la copertura con un nuovo provvedimento recante incremento di entrata.

PETRILLI. Ritiro gli emendamenti aggiuntivi e vorrei spiegarne le ragioni. Avevo presentato questo emendamento aggiuntivo in Assemblea, nonostante che fosse stato respinto dal Governo qui in Commissione, perché, non essendo stato ancora approvato il limite di 61 miliardi, era ancora possibile in Assemblea invocare dal Governo una provvidenza aggiuntiva a quelle che erano già contenute nel testo della legge. Dopo la votazione sulla quale il Governo ha posto la questione di fiducia, mi pare che non sia possibile inserire nella legge questo emendamento, come non mi pare possibile riportarsi alla proposta di cui parlava l'onorevole Pieraccini, perché la nostra Commissione ha stabilito in via di massima che non si possono approvare provvedimenti legislativi che facciano riferimento ad un esercizio futuro quando la legge di bilancio sia stata già presentata alla Camera. E la ragione è ovvia: siccome quel-

la legge di bilancio già prevede un certo equilibrio, o nel senso positivo in quanto le entrate coprono interamente le spese, o in senso puramente teorico, in quanto si prevede un certo deficit, lo spostare le cifre significa già venir meno a quell'equilibrio su cui il Governo ha predisposto i suoi accertamenti. Abbiamo seguito sempre questo principio: ora non vedo come si possa derogare da esso sia ai fini teorici, sia ai fini pratici.

Debbo aggiungere che le parole così impegnative che sono state dette dal Ministro Vanoni, come rappresentante del Governo, mi danno pieno affidamento, per la lealtà con la quale il Ministro stesso ha sempre corrisposto agli impegni assunti, che tale legge possa essere nel più breve tempo possibile presentata al Parlamento con la copertura che il Ministro cercherà di trovare.

Mi dichiaro, perciò, pienamente soddisfatto delle leali dichiarazioni del Ministro e con la medesima lealtà intendo corrispondere al suo impegno ritirando, come ho già detto, gli emendamenti da me presentati.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Parlerò brevemente data l'ora tarda. Io non capisco perché non si possa approvare la proposta fatta dal collega onorevole Pieraccini anche perché il criterio seguito dall'onorevole Petrilli non mi pare fondato.

PRESIDENTE. Ritengo che fare ora una discussione di questo genere non sia utile.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, sono abituato a constatare molto spesso che certi principi, certe linee di massima ecc., quando fanno comodo al Governo, sono prese in considerazione; quando non gli fanno comodo non se ne fa nulla, e le interpretazioni diventano di una elasticità veramente sorprendente.

PIERACCINI. Ma la stessa copertura di questa legge allora sarebbe irregolare. Perché le eccezioni si possono fare a favore e non a sfavore qualche volta?

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Se c'è un caso dove sia giusto fare un'eccezione è proprio questo... L'onorevole Petrilli ritira i suoi emendamenti ma poi aggiunge «perché ho fiducia nelle dichiarazioni leali del Ministro, ecc.». Ma le dichiarazioni dei Ministri, anche quando son fatte con grande sentimento di lealtà e in perfetta buona fede, possono anche non tradursi in realtà. E ne abbiamo un esempio recente, proprio nella dichiarazione che ha fatto ora l'onorevole Ministro. Egli aveva stabilito una determinata copertura per questo disegno di legge che già era stata annunciata; ma poi ha

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1952

dovuto soggiungere che essa era stata assorbita per altri più urgenti provvedimenti; cosa che può sempre accadere perchè continuamente sorgono altri problemi che il Governo considera più urgenti e allora può accadere che gli sforzi del Ministro per trovare la copertura sfumino.

Invece l'approvazione dell'emendamento Pieraccini che cosa significa in realtà? Significa impegnare veramente il Governo a trovare la copertura affinché dal primo luglio del 1952 possa funzionare l'assistenza per i pensionati. Qui non si esce dall'ambito della preclusione dei 61 miliardi, nè si possono creare impegni insostenibili per il nuovo bilancio. Siccome c'è un voto della Commissione e un voto dell'Assemblea affinché il problema venga risolto, bisogna pure fare il possibile per raggiungere tale scopo. Facciamo almeno qualche cosa per una categoria il cui disagio economico commuove tutto il paese.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 25-bis proposto dall'onorevole Pieraccini e di cui ho dato precedentemente lettura.

*(Non è approvato).*

Passiamo all'articolo aggiuntivo 25-ter presentato dagli onorevoli Pieraccini e Lizzadri, di cui do lettura:

« La trattenuta del 2 per cento a favore del Tesoro sopra le pensioni dei dipendenti statali è abolita ».

**PIERACCINI.** Mantengo l'articolo aggiuntivo perchè si tratta di una ingiusta trattenuta ai danni dei pensionati. Per quale motivo si deve trattenere il 2 per cento a favore del Tesoro per una somma che va ad un fondo cosiddetto di reversibilità per gli stessi pensionati? È una cosa veramente assurda. La maggioranza forse respingerà l'emendamento ma ne assumerà la responsabilità.

**DE MARTINO ALBERTO.** Sono favorevole alla proposta Pieraccini anche perchè ci sono due trattamenti diversi. I pensionati delle Ferrovie ad esempio non pagano questo due per cento perchè quando si è in servizio si paga un tanto per la pensione e in quel tanto è compresa la pensione di reversibilità; fare pagare questo due per cento mi sembra una cosa ingiusta.

**GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** È in tal modo che vengono alimentate le pensioni indirette.

**VANONI, Ministro delle finanze.** Il Governo ha una sola cosa da dire e cioè che, abo-

lendo questa ritenuta, aumenterebbe l'onere per lo Stato di qualche miliardo di lire.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 25-ter proposto dall'onorevole Pieraccini e testè letto.

*(Non è approvato).*

Passiamo all'articolo 22, di cui do lettura:

« Salvo il disposto dei successivi articoli 24 e 25, le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati o da liquidarsi su stipendi vigenti anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, devono essere riliquidati di ufficio dalle Amministrazioni centrali competenti.

Il precedente comma non si applica ai pensionati di cui agli articoli 11 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392 ».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti due emendamenti: il primo, dell'onorevole Sciaudone, che è del seguente tenore:

« *Al primo comma, sostituire le parole:* devono essere riliquidati di ufficio dalle amministrazioni centrali competenti, *con le seguenti:* devono essere riliquidati di ufficio a cura degli enti che provvedono alla loro normale erogazione, sulla scorta di dati tabellari approntati dalle Amministrazioni centrali competenti ».

Poiché l'onorevole proponente non è presente s'intende che lo abbia ritirato.

L'altro degli onorevoli Pieraccini, Di Vittorio, Santi, Novella, Maglietta e Lizzadri, è così formulato:

« *Al primo comma sopprimere le parole:* Salvo il disposto dei successivi articoli 24 e 25 ».

**PIERACCINI.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo dianzi letto.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 23.

« La nuova liquidazione prevista dal precedente articolo 22 si effettua:

1°) prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe ed altri eventuali asse-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1952

gni calcolati nella precedente liquidazione, gli stipendi e paghe stabiliti dalle tabelle di cui agli allegati da I a VI alla presente legge, considerati aumentati ai sensi del precedente articolo 21, nonché gli altri eventuali assegni pensionabili previsti dalle disposizioni vigenti alla data da cui ha effetto la presente legge;

2°) applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data suddetta ed osservando le norme e i criteri di riliquidazione stabiliti dalla legge 29 aprile 1949, n. 221;

3°) attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dal successivo articolo 26 ».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Gli onorevoli Pieraccini, di Vittorio, Santi e Novella propongono di sostituire il n. 1°) col seguente:

« 1°) prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione, gli stipendi e paghe stabiliti dalle tabelle di cui agli allegati da I a VI alla presente legge, nonché gli altri eventuali assegni pensionabili previsti dalle disposizioni vigenti alla data da cui ha effetto la presente legge ».

L'onorevole Cappugi propone al n. 1°) di sopprimere le parole: « considerati aumentati ai sensi del precedente articolo 21 ».

Gli onorevoli Vocino e De Martino Alberto propongono al n. 1°), dopo le parole: « articolo 21, nonché » di aggiungere le seguenti: « gli assegni di cui all'articolo 1 della legge

18 aprile 1940, n. 288, e all'articolo 4 della legge 27 aprile 1950, n. 229 ».

Gli onorevoli Zanfagnini e Russo Perez propongono al n. 2°) di aggiungere:

« appena firmato il decreto, questo viene comunicato con ruolo di variazione provvisorio all'Ufficio provinciale del tesoro che inizia subito il pagamento della nuova pensione. Il pagamento degli arretrati è invece subordinato alla registrazione del decreto da parte della Corte dei conti ».

PIERACCINI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

CAPPUGI. Dichiaro anch'io di ritirare il mio emendamento.

DE MARTINO ALBERTO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Zanfagnini e Russo Perez non sono presenti, s'intende che abbiano ritirato il loro emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

BALDUZZI, *Relatore per la maggioranza*. Data l'ora tarda, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito

(Così rimane stabilito).

**La seduta termina alle 13.30.**